

SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 2018



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: ADOZIONE DI VARIANTE SEMPLIFICATA AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE CONSEGUENTE A PROPOSTA DI MODIFICA DEL COMUNE DI CALCINATO.

Nell'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di Novembre, convocato per le ore 10:00, si è riunito il Consiglio Provinciale.

Presiede la seduta il PRESIDENTE SAMUELE ALGHISI

Sono presenti, al momento della votazione, i signori Consiglieri:

ALGHISI SAMUELE	PRESIDENTE	Presente
APOSTOLI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
BAZZANI ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
BENEDETTI NICOLETTA	CONSIGLIERE	Presente
BERTINI ISIDORO	CONSIGLIERE	Presente
BORZI LORENZO	CONSIGLIERE	Assente
BRESSANELLI GIAMPIERO	CONSIGLIERE	Presente
COMAGLIO DAVIDE	CONSIGLIERE	Presente
FERRARI FILIPPO	CONSIGLIERE	Assente
GROLI GIANBATTISTA	CONSIGLIERE	Presente
PASINETTI RENATO	CONSIGLIERE	Presente
PELI DIEGO	CONSIGLIERE	Assente
RAINERI GIANLUIGI	CONSIGLIERE	Presente
RATTI ANDREA	VICE PRESIDENTE	Assente
SCAGLIA DILETTA	CONSIGLIERE	Presente
VIVALDINI MARIATERESA	CONSIGLIERE	Presente
ZANARDINI MATTIA	CONSIGLIERE	Presente

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dottoressa MARIA CONCETTA GIARDINA.

OGGETTO: ADOZIONE DI VARIANTE SEMPLIFICATA AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE CONSEGUENTE A PROPOSTA DI MODIFICA DEL COMUNE DI CALCINATO.

Il Consiglio Provinciale

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni di Comuni”;

Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”, in particolare gli articoli 15-18 riguardanti il piano territoriale di coordinamento provinciale;

Premesso che:

- Il Comune di Calcinato, con deliberazione della Giunta n. 98 del 20 settembre 2016 ha avviato il procedimento per la variante generale al proprio piano di governo del territorio (PGT) unitamente alla verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi della legge regionale n. 12/2005 “Legge per il governo del territorio” ed ha richiesto a questa Provincia lo svolgimento congiunto della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) della predetta variante, in quanto la stessa, per una parte connessa agli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (AAS), comporta variante al vigente piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP);
- L'Autorità Competente di concerto con l'Autorità Procedente con atto prot. n. 12251 del 5 luglio 2018, relativo alla Verifica di assoggettabilità alla VAS della seconda variante al PGT vigente relativa al documento di piano, piano delle regole e al piano dei servizi ed in variante al PTCP, condotta congiuntamente con questa Provincia a seguito del provvedimento 853/2018 del Direttore del Settore Pianificazione Territoriale del 22 marzo 2018, ha decretato di non assoggettare a VAS la variante urbanistica in questione con le prescrizioni indicate nello stesso provvedimento;
- La Provincia nell'ambito della procedura di cui al punto precedente, con atto n. 1878 dell'1 giugno 2018 del Dirigente del Settore della Pianificazione Territoriale, ha espresso il proprio parere, chiedendo che venissero adeguatamente considerate le indicazioni contenute nell'atto stesso;
- Il predetto Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 24 luglio 2018 ha adottato la predetta variante al PGT, trasmettendo a questa Provincia la relativa documentazione, ai fini della valutazione della sua compatibilità con il PTCP, richiedendo contestualmente la modifica del PTCP stesso relativamente alla parte connessa con gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico;
- La sopra citata deliberazione del Consiglio Comunale di adozione della variante, unitamente a tutti gli allegati, è stata depositata nella Segreteria Comunale per un periodo continuativo di 30 giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge regionale n. 12/2005;
- La Provincia, con atto dirigenziale n. 4540 del 23 novembre 2018, fatta esclusione per le previsioni che comportano l'interferenza con l'elemento prescrittivo e prevalente degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico del PTCP, ha espresso valutazione favorevole di compatibilità al PTCP della variante del Comune di Calcinato sopra richiamata, condizionata al recepimento condizionata al recepimento delle prescrizioni e impegni assunti dal Comune in sede di confronto inerenti la tematica degli Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, la Componente geologica – Ambiti a rischio, la Rete Ecologica e il PLIS del Chiese.

Rilevato che:

- La legge regionale 28 novembre 2014, n. 31, recante “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”, come da ultimo modificata dalla legge regionale 26 maggio 2017, n. 16, prevede all'articolo 5, comma 4, che fino alla definizione della

soglia comunale del consumo di suolo i comuni possono approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero (...). I comuni possono approvare, altresì, le varianti finalizzate all'attuazione degli accordi di programma a valenza regionale, all'ampliamento di attività economiche già esistenti nonché le varianti di cui all'articolo 97 della legge regionale 12/2005;

- Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 13 giugno 2014 e pubblicato sul BURL il 5 novembre 2014, disciplina all'articolo 75 gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico;
- L'articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 12/2005 prevede che l'individuazione degli ambiti agricoli strategici di cui all'articolo 15, comma 4, ha efficacia prescrittiva e prevalente fino alla approvazione del PGT, mentre l'articolo 15, comma 5, della stessa legge dispone che tale individuazione ha efficacia prevalente ai sensi dell'articolo 18, nei limiti della facoltà dei comuni di apportarvi, in sede di redazione del piano delle regole, rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale, con la precisazione che in tal caso per l'approvazione di detto piano si applicano anche i commi 5 e 7 dell'articolo 13;
- Con l'entrata in vigore della legge regionale n. 16/2017 i comuni possono approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, pur nel quadro del generale obiettivo di riduzione del consumo di suolo cui la legge regionale n. 31/2014 è preordinata;
- Tale possibilità di trasformazione urbanistica può risultare a livello locale non attuabile, laddove le aree interessate da nuove previsioni ricadano negli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, come individuati dal vigente PTCP;
- Le sopracitate previsioni di trasformazione – che riguardano ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico del PTCP – inserite nella più ampia variante adottata dal Comune di Calcinato, che garantisce il rispetto del bilancio ecologico di cui all'art. 5, comma 4, della legge regionale n. 31/2014, interessano aree in continuità con il tessuto edificato o con previsioni di trasformazione già vigenti;

Preso atto che fra le previsioni di nuovi ambiti interferenti con AAS rientra un'area interessata da un impianto di gestione rifiuti esistente e richiamata al proposito la disposizione di cui all'art. 75 (Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico), comma 3, lett. b) del PTCP vigente, secondo la quale “non sono qualificate fra gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, anche se rappresentate alla tavola 5 del PTCP, le aree per gli impianti e le attività la cui localizzazione è sempre ammessa dalla legge anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti ovvero è prevista dai piani settoriali sovraordinati, limitatamente alla durata, qualora prevista, della relativa autorizzazione”, ritenendosi che tale norma del PTCP, con riferimento al settore dei rifiuti e in considerazione delle previsioni del vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) di cui alla d.G.R. n. 1990/2014, ed in particolare del suo Allegato A (da ultimo aggiornato con d.G.R. n. 7860 del 12/02/2018), che ha indicato quale generale criterio escludente ai fini della localizzazione della generalità degli impianti di gestione rifiuti la destinazione urbanistica agricola individuata dallo strumento urbanistico comunale generale (PGT), vada applicata esclusivamente alle aree interessate da impianti che si insediano all'interno di edifici esistenti, da modifiche impiantistiche che non implicano ulteriore consumo di suolo, dagli impianti eccettuati dal citato criterio localizzativo escludente, nonché dagli altri impianti e attività di gestione rifiuti esclusi dal campo di applicazione dei criteri localizzativi regionali di cui al medesimo Allegato A;

Richiamata la Normativa del vigente PTCP, e in particolare:

- L'articolo 76, che al comma 4 prevede che la Provincia verifichi il recepimento degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico e la loro modifica in sede di valutazione di compatibilità di cui all'articolo 15;
- L'articolo 15, comma 9, il quale prevede che sulle proposte di modifica al PTCP in sede di istruttoria di compatibilità si esprime in via preliminare la Giunta Provinciale nell'ambito dell'istruttoria di compatibilità stessa e che, in caso di espressione favorevole, viene attivata la

Documento firmato digitalmente

procedura di variante semplificata di cui all'articolo 6, comma 3, fatti salvi i casi di variante generale di cui al comma 6;

- L'articolo 6, comma 2, il quale dispone che le varianti semplificate riguardano la correzione di errori materiali, l'aggiornamento cartografico, lo sviluppo e la conseguente definizione localizzativa di interventi previsti dal PTCP, e aspetti di ambito locale che non incidono sulle strategie generali del piano;
- L'articolo 6, comma 3, il quale dispone che le varianti semplificate di cui al comma 2 sono approvate con la medesima procedura prevista per l'approvazione del PTCP ai sensi dell'articolo 17, commi da 1 a 6 e da 8 a 10 della legge regionale 12/2005:
 1. Limitando l'informazione e la consultazione degli enti locali unicamente a quelli territorialmente interessati che si esprimono nell'ambito della procedura di VAS o di verifica di assoggettabilità a VAS, ovvero, in loro assenza, entro 30 giorni dalla richiesta;
 2. Limitando la pubblicazione degli atti all'albo pretorio online della Provincia e degli enti interessati per un periodo di 15 giorni;
 3. Limitando il termine delle osservazioni a 30 giorni;
 4. Comunicando alla Regione l'avvenuta approvazione;

Visto il decreto n. 386 del 13 novembre 2018, con il quale il Presidente della Provincia ha espresso assenso alla predetta proposta di variante al PTCP ai sensi dell'articolo 13, comma 5, terzo periodo, della legge regionale 12/2005, dando altresì avvio al procedimento per l'approvazione della variante medesima da parte del Consiglio Provinciale;

Vista e richiamata ad ogni effetto, anche motivazionale, la Relazione istruttoria del competente Settore della Pianificazione Territoriale di questa Provincia in data 23 novembre 2018, nelle cui conclusioni si esprime avviso favorevole alle modifiche del PTCP proposte dal Comune, anche in considerazione delle caratteristiche delle aree interessate dalle espansioni, come evidenziate nel corso della fase istruttoria del procedimento urbanistico, e ritenendosi che l'interesse perseguito dal Comune attraverso l'esercizio della potestà di governo del territorio sia da ritenersi prevalente rispetto al mantenimento dei terreni in questione nel contesto delle superfici agricole in cui esse spazialmente si collocano - superfici che formano un ampio ambito agricolo la sottrazione dal quale dei medesimi terreni non pregiudica la possibilità di riconoscerne la connotazione di specifico e peculiare rilievo, sotto il profilo congiunto dell'esercizio dell'attività agricola, dell'estensione e delle caratteristiche agronomiche del territorio, indicata dai criteri regionali in materia di ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico;

Visti gli allegati relativi alle aree da stralciare dagli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, che fanno parte integrante e sostanziale della presente;

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;

Visti, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267:

- Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 23/11/2018 del Dirigente del Settore della Pianificazione Territoriale Riccardo Davini;
- Il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in data 26/11/2018 del Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario Simona Zambelli;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità in data 26/11/2018 del Segretario Generale;

Con voti favorevoli 12, contrario 1 (Apostoli);

d e l i b e r a

1. per tutto quanto in premessa, di adottare la variante del PTCP come proposta dal Comune di Calcinato con deliberazione del Consiglio n. 33 del 24 luglio 2018, consistente nello stralcio dagli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico delle aree rappresentate negli allegati alla presente, a modifica degli elaborati cartografici del vigente PTCP denominati: "Tavola 5.1 Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, scala 1:50.000 – Sezione E", "Tavola 5.2 Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, scala 1:25.000 – Sezione A – Sezione C – Sezione M", dandosi atto che, per l'effetto, i suddetti elaborati cartografici sono sostituiti dai seguenti nuovi elaborati cartografici: "Tavola 5.1 Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, scala 1:50.000 – Sezione E", "Tavola 5.2 Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, scala 1:25.000 – Sezione A – Sezione C – Sezione M", demandando al Dirigente del Settore della Pianificazione Territoriale tutti gli adempimenti finalizzati all'attuazione della presente deliberazione, compresa la redazione materiale dei succitati elaborati cartografici.
2. di dare atto che la valutazione ambientale preliminare della presente variante al PTCP è assorbita dalla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica conclusasi con atto dell'autorità competente n. 12251 del 5 luglio 2018, citato in premessa, il cui contenuto è qui da intendersi recepito ad ogni effetto, per quanto possa occorrere.
3. di dare atto che:
 - la variante adottata con il presente provvedimento sarà pubblicata per un periodo di 15 giorni consecutivi, tramite deposito presso la Segreteria Generale della Provincia;
 - il presente provvedimento di adozione della variante al PTCP sarà pubblicato per un periodo di 15 giorni alla sezione albo pretorio online, nonché nella sezione Trasparenza e nella sezione Ente locale/Territorio del sito Ufficiale di questa Provincia;
 - il presente atto sarà trasmesso al Comune di Calcinato, ai fini della sua pubblicazione all'albo pretorio comunale entro 5 giorni, precisando che la sede presso la quale chiunque può prendere visione dei relativi elaborati è il Settore della Pianificazione territoriale della Provincia di Brescia, via Milano 13, Brescia;
 - il presente atto di adozione della variante al PTCP sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURL) a cura della Provincia, che vi provvede entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione del Comune attestante l'inizio della pubblicazione presso l'albo pretorio comunale, precisando che entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione sul BURL, chiunque abbia interesse può presentare alla Provincia le proprie osservazioni sulla variante al PTCP.

Con successiva e separata votazione, favorevoli 12, contrario 1 (Apostoli), dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL PRESIDENTE
SAMUELE ALGHISI

IL SEGRETARIO GENERALE
MARIA CONCETTA GIARDINA